# SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 3484

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NAVA, GUBERT, NAPOLI Roberto, CIMMINO, FIRRARELLO, MARTELLI, BIANCO, CIRAMI, CURTO, FOLLONI, GRECO, MUNGARI, PASQUALI, RESCAGLIO, TRAVAGLIA e NAPOLI Bruno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

Interventi contro la prostituzione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La prostituzione è ormai un fenomeno di massa pericoloso e allarmante che coinvolge milioni di persone in una tristissima esperienza di violenza e di mercificazione, devastando l'ordine civile e gli equilibri comunitari ed educativi, insidiando profondamente le difese immunitarie, biologiche, etiche e psicologiche delle persone umane, della loro coscienza, della loro formazione e della loro visione della vita.

In questa evoluzione tragica c'è tutta la misura dell'orribile degradazione della spiritualità e della corporeità umana: lo svilimento della sessualità a esclusiva attitudine fisiologica, l'abbrutimento del rapporto sessuale a determinazione di potere, la riduzione della relazione inter-umana a scambio finanziario, l'abuso della persona depotenziata a struttura schiavistica.

Ora nell'inquieto scenario sociale, etico, culturale, educativo ed economico del nostro Paese è riapparsa, carica di sofferenza indicibile, circondata e protetta da una rete ignobile di connivenze, di complicità e di indifferenza, la tragedia antica della schiavitù. Con le strategie collaudate della violenza, della minaccia e del ricatto, essa viene imposta a migliaia di persone, che, sradicate dalle loro famiglie e dalle loro residenze extracomunitarie, vengono brutalmente e cinicamente immesse negli orribili circuiti della compravendita, dell'ostentazione violenta e della predazione del sesso.

La nuova forma della riduzione in schiavitù è centrata sul meccanismo di imposizione di una taglia di autoliberazione – di decine e decine di milioni – recuperabile nello svolgimento delle attività di prostituzione, a beneficio del *racket* che organizza e gestisce le modalità e i percorsi dell'abiezione umana, dalla Nigeria o dall'Albania, dal Brasile o dall'Ucraina, sfidando tutte le convenzioni internazionali, le regole statuali e i principi costituzionali dell'inviolabilità e della dignità della persona umana.

Nei flussi migratori incontrollabili, variabili per consistenza, per provenienza e per circostanze, dalla miseria alla guerra, e attratti dai miti edonistici dell'occidente, si muovono risorse ampie, sradicate, di corpi umani, di giovanissima età, per la richiesta di prestazioni sessuali da parte di una clientela sempre più esigente e polimorfa, sempre più dotata di mezzi finanziari e di attitudini antiumane.

Questa aggiornata forma di schiavitù non può essere tollerata, se non si vuole porre in pericolo la sostanza della civiltà giuridica e la dignità e la sopravvivenza stessa della comunità civile del nostro Paese.

Verrebbero contraddetti l'essenza e lo spirito della libertà, dell'ordinamento costituzionale e delle Convenzioni internazionali, tra le quali quella firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 e resa esecutiva nel 1957 in Italia.

Senza un rigoroso intervento legislativo, teso ad integrare le norme previste dal codice penale e dalla legge 28 novembre 1958, n. 75, non si riuscirà a tutelare la comunità dalle conseguenze sciagurate che le istituzioni ora non riescono ad evitare e a contenere, per il prevalere delle illimitate pretese all'esercizio sessuale.

Per organizzare una strategia convincente di resistenza e di lotta alla riduzione in schiavitù per lo sfruttamento della prostituzione è necessaria anche l'inclusione di questo crimine tra quelli propri dell'associazione mafiosa.

In tal modo potranno essere operativi anche contro queste forme di schiavitù, e con XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una più articolata potenza investigativa e repressiva, tutti i meccanismi normativi della legislazione antimafia, tra i quali quella della confisca dei beni.

Ma un'analisi attenta di questa fenomenologia delittuosa non può escludere dalla compromissione nel crimine la clientela che, avvalendosi delle prestazioni della persona nell'esercizio della prostituzione, concorre a sostenere e a finanziare l'iniziativa del racket.

L'altro elemento decisivo che può giocare un ruolo deterrente, agendo direttamente ancora sul cliente, è quello di superare le incertezze della giurisprudenza, affermando che anche l'autoveicolo è luogo esposto al pubblico.

Certamente può sollevare critiche non marginali il coinvolgimento del cliente nell'azione repressiva, perchè questi, nella gestione delle prestazioni sessuali, comunque eserciterebbe un diritto non riducibile.

Ma un'iniziativa legislativa rigorosa ed efficace non può escludere da responsabilità dirette il cliente, che è co-protagonista della relazione di prostituzione sia nella fase della contrattazione che in quella della prestazione sessuale, soggetto attivo e decisivo nella brutale logica del vendere e del comprare.

Ora, insieme alle iniziative integrate di lotta e di vigilanza devono intervenire politiche sociali e strategie di rete comprensive di attività di soccorso, di recupero e di integrazione.

Alle programmazioni regionali devono essere affidati i percorsi di solidarietà civile, valorizzando le disponibilità delle comunità locali e dei quartieri urbani, del volontariato ecclesiale e laico per attivare sul territorio iniziative generose e necessarie a strappare tante persone all'abiezione della prostituzione e della schiavitù.

Una riflessione, che ispiri una iniziativa legislativa, deve anche tentare di aprire un dibattito per illuminare il processo antropologico, sociale, culturale, etico e giuridico, entro cui si determina la condizione del diffondersi della schiavitù alla fine del XX secolo.

La condizione della persona che comunica ed ostenta la disposizione prostitutiva nasce da una situazione esistenziale, sociale e civile di offesa radicale, anche se revocabile, allo *status* inviolabile intangibile della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali.

La prostituzione non può essere sottratta all'illeicità, perchè verrebbe ferita, in modo sostanziale, la condizione costituzionale della dignità umana.

La vulnerazione non è collocabile solo nell'ambito della persona che si offre allo scambio, ma è duplice, perchè viene provocata e condivisa dal *partner* dell'azione prostitutiva e si estende a tutti quelli che concorrono a determinarla.

Il cliente, che entra nel mercato del sesso, alimenta, sostiene ed utilizza le strategie delle organizzazioni criminali e si rende complice delle loro infami imprese di schiavizzazione.

Il cliente che realizza l'esperienza di prostituzione diventa portatore potenziale di malattie e, quindi, aggredisce la salute delle persone e l'equilibrio integrale della comunità e delle famiglie.

L'estensione accelerata della prostituzione per soggetti, modalità, forme, condizioni trova motivazioni decisive nelle culture relativistiche e materialistiche e nella attrattiva dei miti dell'opulenza e dell'edonismo che segnano l'attuale fase di «civilizzazione» planetaria.

La prostituzione viene favorita e istigata dalla comunicazione centrata sulla violenza iconica, sulla pedagogia della trasgressione e sul paradigma della pretesa individuale al godimento sessuale comunque.

La prostituzione coatta nasce dentro la logica e le articolazioni territoriali del commercio internazionale con supporti di connivenza anche delle istituzioni dei Paesi di provenienza con la criminalità organizzata.

Le iniziative di recupero devono essere mirate integralmente su tutte le dimensioni della condizione umana: da quella della regolarizzazione e della salute a quella del lavoro, da quella della integrazione linguistica e culturale a quella della ripresa spirituale e dell'inserimento in contesti civili e sociali accoglienti e in più alte prospettive di vita.

La strategia della speranza, per sottrarre donne e bambini al traffico internazionale del sesso, non può essere circoscritta all'ambito locale, regionale e nazionale, ma va costruita con la logica della cooperazione internazionale in un sistema di relazioni e di interdipendenza tra i Paesi di provenienza, di passaggio e di arrivo dei flussi umani della prostituzione.

Lo spazio di intervento e di recupero deve essere animato da tutte le energie pubbliche e private, civili ed ecclesiali, culturali, educative ed economiche, finalizzate al soccorso, all'aiuto, all'accoglienza e all'ospitalità.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene una integrazione dell'articolo 600 del codice penale, che colpisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque «riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù». Di particolare significato è il richiamo alla convenzione di Ginevra del 1956, che - benchè pochi se ne ricordino - è già stata resa esecutiva nell'ordinamento giuridico italiano, e che contiene, nel suo articolo 1, una importante definizione delle «istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù». In questa definizione rientra in particolare la schiavitù per debiti, intesa come lo «stato o la condizione risultante dal fatto che un debitore si è impegnato a fornire, in garanzia di un debito, i suoi servizi personali o quelli di qualcuno su cui ha autorità, se il giusto valore di questi servizi non è imputato alla liquidazione del debito o se la durata di questi servizi non è limitata nè il loro carattere definito». In questa nozione di schiavitù per debiti rientra spesso la condizione delle prostitute, specialmente straniere.

L'articolo 2 introduce nella definizione di associazione mafiosa, di cui all'articolo 416-bis del codice penale, che è caratterizzata dall'abuso della «condizione di assog-

gettamento o di omertà» in cui si trovano gli associati, la finalità –oggi non contemplata- di sfruttamento della prostituzione. oltre alle specifiche pene previste dal codice. Questa estensione della nozione di associazione mafiosa comporta la possibilità di avvalersi dell'intero arsenale normativo previsto dalla legislazione antimafia.

L'articolo 3 colpisce, a titolo di concorso, il cliente di una prostituta. Va precisato che il concorso nel delitto di cui al n. 8) del primo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1958, n. 75 (più nota come «legge Merlin»), presuppone che sia stato commesso il delitto stesso, e quindi che esista una persona, diversa dalla prostituta stessa, che ne «favorisca o sfrutti la prostituzione», e che il cliente ne sia consapevole. La pena è, in linea di principio, ai sensi degli articoli 110 e seguenti del codice penale, la stessa prevista per il delitto stesso, cioè la reclusione da due a sei anni unitamente alla multa da lire 500.000 a lire 20 milioni.

L'articolo 4 contiene due disposizioni che renderebbero più arduo l'esercizio della prostituzione di strada: la definizione come luogo «esposto al pubblico» di un'automobile parcheggiata (punto su cui la giurisprudenza è incerta), e una nuova formulazione della norma sull'adescamento, già contenuta nella legge Merlin, che prescinde dal «modo scandaloso e molesto» dell'adescamento stesso, o dal fatto di «seguire per via le persone»; si propone inoltre una nuova misura dell'ammenda, oggi ferma all'anacronistica misura di diecimila lire.

Di particolare significato è l'articolo 5, che si propone di ridare vitalità a forme di soccorso e di recupero sociale, già previste dalla legge Merlin (e del resto conformi alla tradizione cattolica, legata al nome di sant'Ignazio di Loyola), ma di fatto inoperanti. Esse vengono affidate alle regioni e agli enti locali, e si prevede espressamente – anche se forse ciò non sarebbe stato necessario – che ad esse possano ricorrere le persone, che, essendo immigrate illegalmente in Italia ed avendovi in seguito esercitato

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la prostituzione in condizione analoga alla schiavitù o comunque sotto la minaccia di un'associazione criminale, abbiano ottenuto dal questore lo speciale permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che l'articolo la minaccia di (legge 6 marzo fine di metterle delle organizzaz delle organizzaz delle organizzaz piorno per ragioni umanitarie, che l'articolo la minaccia di (legge 6 marzo fine di metterle delle organizzaz delle o

16 della recente legge sull'immigrazione (legge 6 marzo 1998, n. 40) ha previsto al fine di metterle al sicuro contro le ritorsioni delle organizzazioni criminali operanti nei Paesi d'origine.

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. All'articolo 600 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Se la riduzione di una persona in condizione analoga alla schiavitù è commessa al fine di appropriarsi dei proventi della di lei prostituzione, la pena è raddoppiata.

Concorre nel reato chi si avvale delle prestazioni di lavoro o di prostituzione di persona che sa trovarsi in condizione di schiavitù, o analoga alla schiavitù».

- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 600 del codice penale, costituiscono condizione analoga alla schiavitù:
- a) la privazione della libertà mediante violenza, minacce o ricatti a danno della persona interessata, o dei suoi familiari ed amici;
- b) le pratiche di cui all'articolo 1 della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 dicembre 1957, n.1304, ed in particolare la servitù per debiti, come definita alla lettera a) del predetto articolo.

#### Art. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, dopo le parole «appalti o servizi pubblici» sono inserite le seguenti: «per sfruttare la prostituzione altrui».

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1958, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

«Concorre nel delitto di cui al numero 8) del primo comma chi si avvalga delle prestazioni della persona che esercita la prostituzione».

#### Art. 4.

- 1. Al primo comma dell'articolo 527 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È luogo esposto al pubblico un autoveicolo parcheggiato in luogo pubblico».
- 2. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Sono punite con l'arresto fino a otto giorni e con l'ammenda di lire 500.000 le persone che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offrono servizi di prostituzione propri o altrui».

### Art. 5.

- 1. Le funzioni di cui al Capo II della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono trasferite alle regioni, che possono avvalersi degli enti locali, nonchè dell'opera di organizzazioni di volontariato e di comunità idonee ad assicurare la gestione dei patronati.
- 2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è a carico delle regioni. Gli enti locali possono assumere, in tutto o in parte, l'onere delle spese relative alle attività da essi svolte.
- 3. I patronati possono svolgere attività per l'avviamento al lavoro delle persone che intendono cessare l'attività di prostituzione.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Possono ricorrere all'attività dei patronati le persone, immigrate illegalmente in Italia e già dedite alla prostituzione, cui sia stato concesso lo speciale permesso di soggiorno di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40.